

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEI RIMBORSI DELLE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA STORIA CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBANO CUSIO OSSOLA **(ottobre 2019)**

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali e le modalità di rimborso per le spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute dagli amministratori e dal personale dipendente che si rechino fuori sede dell'Istituto per missioni per conto e nell'interesse dell'Ente.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - per Amministratori si intendono il Presidente e i componenti del consiglio di amministrazione;
 - per personale dipendente si intendono coloro che hanno un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato o determinato.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento, con riferimento al rimborso delle sole spese di viaggio e ove non diversamente disposto nei casi di omnicomprensività del compenso, si applicano, oltre che agli amministratori ed al personale dipendente come individuati nel precedente articolo 1, agli organismi obbligatori per legge che effettuano funzioni di natura istituzionale all'interno dell'Ente.

Articolo 3 Missioni che danno diritto al rimborso

1. Compiono missione e conseguentemente hanno diritto di ottenere il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute, in conformità a quanto dispone il presente regolamento, gli Amministratori e i dipendenti di questo Ente che, in ragione del loro mandato/rapporto di lavoro, si rechino fuori dall'ambito della sede istituzionale.
2. Si definiscono missioni connesse al mandato quelle per le quali esiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato;
3. Si definisce missione connessa al rapporto di lavoro il servizio svolto in via temporanea fuori dall'ordinaria sede di servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nelle missioni la partecipazioni a riunioni, a corsi di formazione, il trasporto di atti presso altri Enti o collaboratori dell'Amministrazione.

Qualora la missione avvenga in un luogo compreso tra la sede di servizio e quella di abituale dimora le distanze si computano dalla località più vicina al luogo di missione; se viene inviato in missione in un luogo che si trova oltre la località di dimora abituale, le distanze si calcolano da quest'ultima.

Art. 4 Autorizzazione alla missione o comunicazione della missione

1. Le missioni dei consiglieri devono essere autorizzate dal Presidente.
2. Per i Responsabili di servizio l'autorizzazione preventiva per le missioni spetta al Presidente.
3. Per il personale dipendente l'autorizzazione preventiva per le missioni spetta al Responsabile del servizio di appartenenza o suo sostituto.
4. In circostanze eccezionali, qualora l'urgenza non abbia consentito l'autorizzazione preventiva, il provvedimento può essere anche successivo.
5. La richiesta di autorizzazione alla missione e la successiva autorizzazione per i dipendenti è da compilarsi utilizzando la modulistica che verrà predisposta;
6. La richiesta di autorizzazione alla missione e la successiva autorizzazione per gli amministratori è da compilarsi secondo la modulistica che verrà predisposta.

Art. 5 Mezzi di trasporto utilizzabili

1. Gli amministratori ed il personale dipendente devono utilizzare prioritariamente i mezzi di trasporto dell'istituto, se disponibili, oppure i mezzi di trasporto pubblico e di linea, non di lusso tenendo presente i seguenti limiti massimi:

- a) Treni rapidi, normali, speciali e di alta velocità: costo del biglietto in 2° classe nonché un compartimento singolo in carrozza letto, per i viaggi compiuti nottetempo;
- b) nave/traghetto costo del biglietto in 2° classe;
- c) aerei, costo del biglietto in classe economica;
- d) altri servizi pubblici di linea quando consentano un risparmio di tempo o quando manchi il collegamento ferroviario;

2. E' anche ammesso l'uso dei mezzi noleggiati, quando manchino servizi di linea, ovvero quando, per particolari necessità, si deve raggiungere rapidamente il luogo di destinazione.

3. L'uso dei taxi e dei mezzi noleggiati è comunque sempre ammesso per i collegamenti dalle stazioni ferroviarie, aeroportuali e più in generale dalle stazioni di arrivo dei mezzi pubblici al luogo di missione.

Art. 6 Uso del mezzo proprio

1. Gli amministratori ed il personale dipendente possono essere preventivamente autorizzati, con provvedimento scritto dai soggetti di cui al precedente articolo 4, all'utilizzo del mezzo di trasporto proprio nei seguenti casi:

- a. quando non siano disponibili i mezzi di trasporto dell'Istituto o questi non siano sufficientemente sicuri per il tipo di missione;
- b. quando non può farsi ricorso a mezzi di trasporto pubblico o il ricorso agli stessi comporti un costo maggiore e/ o un eccessivo dispendio di tempo;
- c. quando manchi il mezzo pubblico di collegamento tra la stazione e il luogo della missione;
- d. quando l'orario dei servizi pubblici e di linea non sia conciliabile con l'espletamento delle incombenze connesse al mandato o alla missione;
- e. quando l'uso del mezzo proprio di trasporto risulti economicamente più conveniente, consentendo un più rapido rientro in sede o risparmi nel pernottamento.
- f. quando l'amministratore/dipendente, per impossibilità fisica, debba necessariamente utilizzare una vettura dotata di strumentazione particolari;

Art. 7 Spese di viaggio

1. Gli amministratori ed i dipendenti hanno diritto ad ottenere il rimborso delle spese, debitamente documentate, per i viaggi compiuti con mezzi pubblici secondo quanto stabilito dal precedente art 5 oltre alle spese per l'eventuale prenotazione;

2. Qualora utilizzino mezzi di proprietà dell'Ente hanno diritto al rimborso delle spese di parcheggio/custodia e pedaggi vari purché documentati,

3. La documentazione inerente le spese di viaggio effettivamente sostenute dagli Amministratori/dipendenti necessaria per ottenere il rimborso, deve essere presentata in originale

4. Non è consentito in nessun caso il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada, compiute con l'uso del mezzo nel corso dei viaggi relativi alle trasferte per conto dell'Ente.

Art. 8 Uso di automezzo proprio

L'utilizzo del mezzo proprio, autorizzato come da art. 6, prevede il rimborso di 1/6 del prezzo al litro del carburante con riferimento ai km percorsi.

Al fine del conteggio dei km percorsi si deve considerare come luogo di partenza della missione:

- o il proprio domicilio di residenza
- o la sede di servizio (sede dell'Istituto)

scegliendo quello che tra i due risulta più vicino al luogo di destinazione della missione.

Art. 9 Spese di soggiorno degli amministratori

1. Si considerano spese di soggiorno le spese di pernottamento e le spese per la consumazione di pasti.
2. Gli amministratori in missione hanno facoltà di pernottare in alberghi di categoria fino a 4 stelle o corrispondente. Le predette spese devono riguardare la sola persona dell'amministratore in missione, non essendo ammesso includere nelle spese di missione il rimborso delle spese per persone ospiti.
3. Le spese di soggiorno sostenute dall'amministratore sono liquidate, entro il limite massimo stabilito dall'art.3 del Decreto interministeriale del Ministro dell'Interno e del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2011 ovvero:
 - € 184,00 per un giorno di missione fuori sede con pernottamento;
 - € 160,00 per missioni fuori sede che non superino diciotto ore e che prevedono un pernottamento;
 - € 52,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a sei ore;
 - € 28,00 per missioni di durata inferiore a sei ore in luoghi distanti almeno 60 Km dalla sede di appartenenza.La durata della missione comprende anche i tempi occorrenti per il viaggio.
4. In occasioni di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso sono le medesime previste dal comma 3.

Art.10 Spese di soggiorno dei dipendenti

1. Per l'invio in missione al dipendente compete il rimborso delle seguenti spese debitamente documentate:
 - la spesa di un pasto, nel limite di € 22,26, quando la missione è di durata di almeno 8 ore;
 - la spesa di due pasti, nel limite di € 44,26, quando la missione è di durata superiore a 12 ore;
 - la spesa per il pernottamento in albergo di categoria fino a 4 stelle, quando la missione è di durata superiore a 12 ore.La spesa eccedente gli importi massimi suindicati non potrà essere rimborsata e resterà a carico del dipendente.
3. I dipendenti che hanno svolto una missione di durata inferiore ad 8 ore, non hanno diritto al rimborso del pasto;
4. I pasti devono essere effettuati in località comprese nel percorso di missione, nella stessa località di missione o in località vicine. Non potranno essere rimborsati pasti effettuati nella località sede di servizio o in quella di dimora abituale.
5. In occasioni di missioni istituzionali fuori dal territorio nazionale, le misure del rimborso sono le medesime previste dai commi 1 e 2.

Art.11 Spese non rimborsabili

1. Le spese non documentate non danno diritto a rimborso alcuno.
2. Non è consentito il rimborso di spese sostenute per sanzioni amministrative comminate per violazioni al Codice della Strada, compiute con l'uso del mezzo, sia proprio che dell'ente, nel corso dei viaggi relativi alle missioni per conto dell'Ente.
3. In caso di smarrimento o furto dei documenti giustificativi originali il rimborso viene effettuato solo su presentazione di:
 - a) in caso di furto: di copia di denuncia all'autorità competente
 - b) in caso di smarrimento: di duplicato qualora si tratti di documenti intestati (tipo fattura nominativa) per i quali il soggetto interessato al rimborso, potrà rivolgersi all' esercente che lo ha emesso;
4. Nei casi in cui vengano smarriti ricevute o scontrini fiscali relativi alla fruizione del vitto o al pagamento di pedaggi autostradali, parcheggi o altro poiché il loro utilizzo non è riconducibile alla persona che ha effettuato la missione, la documentazione non potrà essere sostituita dalla

dichiarazione del dipendente o dell'amministratore e, pertanto, non sarà possibile procedere al rimborso delle spese sostenute.

Art.12 Anticipazione delle spese di viaggio

1. Nel caso in cui gli amministratori e il personale dipendente, per l'invio in missione, debba sostenere una spesa superiore ad €100,00, ha diritto ad un'anticipazione da parte dell'Economo non inferiore al 75% del trattamento complessivo (rimborso spese) presumibilmente spettante per la missione.

In tal caso, la spesa complessiva sostenuta per la missione sarà comunque rimborsata, a seguito di compilazione dell'apposito modulo e di produzione dei relativi documenti giustificativi. Il rimborso sarà conguagliato con l'eventuale anticipo percepito.

Art.13 Durata della missione ed orario di lavoro per il personale dipendente

2. Per tempo della missione si intende il tempo considerato "effettivamente lavorato" ovvero di effettivo servizio prestato. Se la missione comporta un viaggio, la durata dello stesso va a coprire soltanto l'orario giornaliero dovuto, se effettuato in orario di servizio. In nessuno caso il tempo del viaggio, se eccedente l'orario dovuto, va considerato lavoro straordinario ai fini del compenso. E' considerato lavoro straordinario, infatti, solo il tempo "effettivamente lavorato" nella sede della missione (ovvero l'orario del corso in caso di missione per formazione) se eccedente l'orario d'obbligo giornaliero contrattualmente previsto. Dal compenso per il lavoro straordinario restano, quindi, escluse le ore di viaggio impiegate per raggiungere la sede della missione e quelle per rientrare in sede, non costituendo tali ore attività lavorativa. Nel conteggio dell'orario giornaliero si deve inoltre obbligatoriamente detrarre l'intervallo per la consumazione dei pasti, il pernottamento e tutto il tempo non considerabile come "effettivamente lavorato". Nel caso in cui il servizio di missione si svolga durante un giorno non lavorativo o festivo, il tempo effettivamente lavorato potrà essere considerato quale lavoro straordinario, fermo restando che il tempo trascorso in viaggio non costituisce lavoro straordinario. Il tempo del viaggio viene conteggiato per quanto riguarda il rimborso di cui all'art. 10 del presente regolamento e per il recupero delle ore.

Art.14. Missioni del personale con forme contrattuali flessibili e non dipendente

1. Il personale non dipendente e/o con forme contrattuali flessibili può recarsi in missione per esigenze connesse all'espletamento dell'incarico conferito, previa autorizzazione del Responsabile, a condizione che nel contratto stipulato all'atto del conferimento dell'incarico, sia stata espressamente prevista tale possibilità.

2. In questo caso per il rimborso delle spese documentate viene applicata la stessa procedura, ad eccezione dell'erogazione dell'anticipazione delle spese prima della partenza per la missione e della possibilità dell'utilizzo dell'auto propria.

3. Per il trattamento delle missioni relativo al personale "comandato" da altri Enti, si applicano le disposizioni previste per i dipendenti dell'Istituto.

Art.15 Richiesta di rimborso

1. Gli amministratori entro trenta giorni dal compimento della missione rimettono al responsabile del Servizio Amministrativo la richiesta di liquidazione delle spese di viaggio e di soggiorno; i dipendenti entro trenta giorni dal compimento della missione rimettono al responsabile del servizio Amministrativo, la richiesta di liquidazione delle spese di viaggio e di soggiorno;

2. A corredo della richiesta di liquidazione, da effettuare utilizzando apposito modello, deve essere prodotta la documentazione in originale giustificativa delle spese effettivamente sostenute.

3. Il responsabile competente determina il rimborso delle spese in caso di uso del mezzo proprio facendo riferimento ai prezzi del biglietto di bus e/ o treno del giorno in cui viene effettuata la liquidazione.

Art. 16 Norma finale

1. Il presente regolamento sostituisce ogni altra norma interna vigente.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano le norme di legge in vigore.

Art. 17 Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.